



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 65/21

Lussemburgo, 15 aprile 2021

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-561/19
Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA / Rete Ferroviaria
Italiana SpA

Stampa e Informazione

Avvocato generale Bobek: la Corte dovrebbe riesaminare la propria giurisprudenza (i criteri CILFIT) sull'obbligo dei giudici nazionali di ultima istanza di richiedere una pronuncia pregiudiziale

La Corte dovrebbe dichiarare che l'esistenza di tale obbligo dipende da tre condizioni cumulative, ossia quando: (i) viene in rilievo una questione generale di interpretazione del diritto dell'Unione, (ii) sulla quale esistono oggettivamente più interpretazioni ragionevolmente possibili e (iii) per la quale la risposta non può essere dedotta dalla giurisprudenza esistente della Corte

Nel 2017, nell'ambito di una controversia giudiziaria riguardante un appalto di servizi di pulizia in alcune stazioni ferroviarie italiane, il Consiglio di Stato (Italia), quale giudice nazionale di ultima istanza, ha proposto una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia. Nel 2018, la Corte ha pronunciato la sua sentenza¹. Le parti di tale procedimento hanno chiesto successivamente al Consiglio di Stato di sottoporre alla Corte altre questioni pregiudiziali. Nel 2019, il Consiglio di Stato ha quindi sottoposto alla Corte tre ulteriori questioni.

Conformemente alla richiesta della Corte, le odierne conclusioni dell'avvocato generale Michal Bobek sono incentrate esclusivamente sulla prima questione, in cui il Consiglio di Stato chiede se sia obbligatorio per un giudice nazionale di ultima istanza disporre un rinvio pregiudiziale sull'interpretazione del diritto dell'Unione in circostanze come quelle sopra esposte. Pertanto, tale questione riguarda l'interpretazione dell'**articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce l'obbligo, per i giudici nazionali di ultima istanza, di adire la Corte in via pregiudiziale.**

L'avvocato generale Bobek sottolinea che le sue conclusioni riguardano esclusivamente domande di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione, non sulla validità, di un atto dell'Unione. Egli sottolinea altresì che, oltre all'*obbligo* di rinvio pregiudiziale, un giudice nazionale di ultima istanza, come qualsiasi altro giudice nazionale, ha sempre la *possibilità* di chiedere assistenza alla Corte per interpretare il diritto dell'Unione, qualora lo dovesse ritenere necessario per risolvere la singola controversia di cui è investito.

Per quanto riguarda il «nucleo» dell'obbligo di rinvio pregiudiziale, l'avvocato generale Bobek conclude che è necessario l'intervento della Grande Sezione al fine di rivedere l'attuale giurisprudenza in materia, in particolare i «criteri CILFIT»². Pertanto, **la Grande Sezione dovrebbe chiarire con precisione quali siano, attualmente, la natura e la portata dell'obbligo di cui all'articolo 267, terzo comma, TFUE e delle eccezioni a tale obbligo.**

L'avvocato generale Bobek propone alla Corte di constatare che i giudici nazionali di ultima istanza sono tenuti a effettuare un rinvio pregiudiziale vertente sull'interpretazione del diritto dell'Unione,

¹ Sentenza della Corte del 19 aprile 2018, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA/Rete Ferroviaria Italiana SpA ([C-152/17](#)).

² Nella storica sentenza del 6 ottobre 1982, CILFIT ([C-283/81](#)), la Corte ha fissato tre eccezioni all'obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici di ultima istanza. Si tratta delle seguenti eccezioni: 1) la questione non è pertinente nel caso di specie; 2) esiste già un precedente nella giurisprudenza della Corte («acte éclairé»); 3) il diritto dell'Unione si impone con tale chiarezza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata («acte clair»).

purché siano soddisfatte tre condizioni cumulative: (i) la causa solleva una **questione generale di interpretazione del diritto dell'Unione**; (ii) il diritto dell'Unione può essere **ragionevolmente interpretato in più modi possibili**; (iii) l'interpretazione del diritto dell'Unione **non può essere dedotta dalla giurisprudenza esistente della Corte** né da una **singola sentenza della Corte, formulata in modo sufficientemente chiaro**.

Secondo l'avvocato generale, **la mancanza di una sola di tali condizioni esime i giudici nazionali di ultima istanza dall'obbligo di rinvio pregiudiziale**. Pertanto, qualora decidessero di non proporre alcuna domanda di pronuncia pregiudiziale, i giudici nazionali di ultima istanza dovrebbero tuttavia spiegare adeguatamente quale di tali condizioni non sia stata soddisfatta e perché. Viceversa, qualora decidessero di procedere a un rinvio pregiudiziale nonostante l'esistenza di una giurisprudenza pertinente, dovrebbero indicare espressamente le ragioni del proprio disaccordo e, preferibilmente, spiegare quale dovrebbe essere, a loro avviso, l'approccio corretto.

Al fine di proporre la suddetta soluzione, l'avvocato generale Bobek analizza la giurisprudenza della Corte in materia, rivelandone le carenze. In particolare, egli osserva che la mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, TFUE potrebbe dare adito a responsabilità dello Stato interessato o finanche ad un ricorso per inadempimento contro di esso. Tuttavia, in questo genere di procedimenti, i giudici nazionali e la Corte stessa non hanno mai applicato i criteri CILFIT in modo coerente.

L'avvocato generale Bobek rileva che è generalmente riconosciuto che l'obbligo di rinvio pregiudiziale è finalizzato all'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione da parte di tutti i giudici all'interno di un qualsiasi Stato membro e in tutta l'Unione. Tuttavia, a tal riguardo, l'avvocato generale contesta la cosiddetta **eccezione dell'«acte clair»**, vale a dire la mancanza di ogni ragionevole dubbio riguardo alla corretta applicazione del diritto dell'Unione nel caso di specie. Da un punto di vista logico, un obbligo stabilito per garantire un obiettivo generale non può dipendere da dubbi soggettivi quanto all'esito di una singola controversia. Al contrario, deve dipendere da una divergenza oggettiva nella giurisprudenza a livello nazionale, che minaccia così l'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione all'interno dell'Unione europea.

L'avvocato generale Bobek sottolinea che **l'uniformità cui si tende non è, e non è mai stata, riferita al risultato di ciascun caso specifico, bensì alle norme giuridiche da applicare**. Ciò significa che, in linea di principio, accanto a un ragionevole grado di uniformità delle norme giuridiche (interpretazione), può esistere una diversità di risultati specifici (applicazione).

Egli rileva inoltre che è divenuto difficile trovare un settore in cui l'ausilio interpretativo della Corte non sia necessario. Attualmente assistiamo a un aumento vertiginoso del numero di domande di pronuncia pregiudiziale, mentre le risorse giudiziarie della Corte non sono illimitate. In tale contesto, insistere sul fatto che i giudici nazionali di ultima istanza debbano disporre un rinvio pregiudiziale in ogni caso in cui esiste una qualsiasi forma di ragionevole dubbio appare irrealizzabile e ingiustificato.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

www.curia.europa.eu